



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TERAMO

Dipartimento di **GIURISPRUDENZA**



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di AVEZZANO



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di CHIETI



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di LANCIANO



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di L'AQUILA



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di PESCARA



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di SULMONA



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di TERAMO



Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di VASTO

**SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG/01)**

**CONVENZIONI STIPULATE CON GLI ORDINI DI AVEZZANO, CHIETI, LANCIANO, L'AQUILA, PESCARA, SULMONA, TERAMO E VASTO.**

Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- Diritto privato (IUS/01);
- Diritto processuale civile (IUS/15);
- Diritto penale (IUS/17);
- Diritto processuale penale (IUS/16);

- Diritto amministrativo (IUS/10);
- Diritto costituzionale (IUS/08);
- Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Lo studente interessato deve acquisire la disponibilità dello studio ospitante di un avvocato iscritto da almeno un quinquennio all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine, il quale deve essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio.

Lo studente dovrà quindi rivolgersi agli uffici del Servizio Supporto Qualità e Didattica per acquisire il nominativo del tutor accademico indicato dal Direttore e fac-simile del Progetto formativo da compilare a cura dello studio ospitante.

Il rapporto di tirocinio si instaura soltanto con l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

La domanda di iscrizione al registro dei praticanti è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in cui lo studente dichiara di:

- possedere i requisiti per l'ammissione sopra indicati;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;

c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore;

d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza.

Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alla domanda presentata.

Lo studente praticante comunica, anche via posta elettronica, entro quindici giorni dalla delibera di cui sopra, l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti agli uffici didattici del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine unitamente al libretto di pratica.

Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.

Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti.